

(N. 1074)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1960

Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'attuazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, ha notevolmente impegnato l'attività del Ministero della giustizia sia per la raccolta degli elementi di valutazione e di giudizio, che per le questioni attinenti alla concreta revisione delle singole circoscrizioni territoriali e delle piante organiche degli uffici giudiziari.

Alla data odierna la Commissione consultiva prevista dall'articolo 5 della citata legge ha già assolto il suo compito per quanto concerne la revisione delle circoscrizioni, esprimendo il parere di competenza su tutte le proposte di modificazione sottoposte al suo esame. Per quanto riguarda, invece, la revisione delle piante organiche, poichè il lavoro istruttorio è già concluso, non rimane che trasmettere alla detta Commissione il

predisposto schema perchè anche su di esso esprima il suo parere.

Mentre la Commissione consultiva espletava il suo lavoro sono intervenuti dei fatti nuovi:

1) è stato istituito il Consiglio superiore della magistratura il cui parere è obbligatorio in tale materia;

2) il Governo ha presentato un disegno di legge che aumenta sensibilmente gli organici della Magistratura.

Si rende perciò opportuno attendere il completamento dell'*iter* legislativo di tale disegno di legge contenente disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura.

Su quest'ultimo punto devesi, infatti, osservare che una revisione delle circoscrizioni e degli organici a carattere definitivo non può

prescindere dal notevole aumento di personale cui il richiamato disegno di legge provvede.

Le suesposte circostanze rendono evidente l'esigenza di disporre un'ulteriore proroga del termine di attuazione della legge di delega fissato dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1153, al 18 luglio 1960.

La proroga, in relazione alle attività che rimangono da compiere, può essere stabilita in un anno.

A tal uopo si è predisposto l'allegato disegno di legge, il quale con il suo articolo unico consente appunto un'ulteriore proroga di un anno al termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1443.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, col quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, già prorogato di mesi sei dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1153, è ulteriormente prorogato di un anno.